

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

genertel

Settore: Motocicli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto Genertel Moto

Data di aggiornamento 14/01/2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Dann), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico +39.040.20.20.20; sito internet: www.genertel.it; indirizzo della posta elettronica: richiestainfo@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it ed è iscritta al numero 1.00012 all'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto della Società al 31/12/2024: 483.878.612 euro, di cui risultato economico del periodo -5.593.988 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 174% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA R.C.A. CON SCONTO DEL PREMIO

- **Franchigia:** che il Contraente si impegna di pagare a Genertel la Franchigia indicata in Polizza quando è liquidato il Sinistro di fronte a uno sconto sul Premio.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **RC in Mobilità** (opera nelle aree pubbliche o equiparate) per i danni causati a terzi dal Proprietario o dal Contraente che derivano: dalla circolazione su Mezzi di micro mobilità; dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing; dagli spostamenti a piedi.
- **Furto e incendio:** per i danni al Veicolo a seguito di: Furto anche tentato del Veicolo (totale o parziale); Incendio, anche se causato da Atti vandalici.
- **Tutela danni da veicoli non assicurati** per i danni al Veicolo causati da collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, assicura: il costo della riparazione dei danni al Veicolo; l'Indennizzo delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale Infortunio subito dal Conducente.
- **Collisione animali selvatici** (opera in Italia, su strade asfaltate e aperte al pubblico) assicura il costo della riparazione dei danni al Veicolo causati da urto o collisione con Animali selvatici.
- **Minikasko Abbigliamento** per i danni all'abbigliamento e al casco in caso di collisione contro un veicolo a motore identificato.
- **Assistenza Legale** fornisce all'Assicurato: l'assistenza stragiudiziale e giudiziale in sede civile se in caso di Incidente ha riportato danni; l'assistenza giudiziale se l'Assicurato è indagato o imputato in un procedimento penale per un Incidente.
- **Assistenza Stradale Estesa** eroga le seguenti prestazioni: Soccorso stradale a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo Furto, fino a un massimo di 200 euro; Depannage; Spese d'albergo fino a un massimo di 300 euro.
- **Assistenza Stradale Top** eroga le seguenti prestazioni: Soccorso stradale a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo Furto, fino a 500 euro; Depannage; Taxi per il ritiro del Veicolo presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di 150 euro; Spese d'albergo fino a un massimo di 300 euro; Rientro sanitario; Viaggio di un familiare per raggiungere l'Assicurato dopo l'Infortunio; Interprete a disposizione all'estero; Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio; Viaggio per il recupero del Veicolo.
- **Assistenza in Mobilità** eroga le seguenti prestazioni: Trasporto bicicletta a seguito di guasto o incidente; Taxi a seguito Trasporto Bicicletta, per un massimo di 30 euro; Consulenza Medica a seguito di incidente che provoca Infortunio; Invio di un medico o di una autoambulanza; Trasporto in ambulanza per rientro al domicilio; Taxi per un familiare per un massimo di 30 euro; Invio di un fisioterapista fino ad un massimo di 6 sedute; Assistenza Domiciliare (colf, pet sitter e baby-sitter) fino ad un massimo di 6 ore lavorative complessive fino ad un massimo di 3 giorni continuativi.
- **Infortuni del Conducente** per gli Infortuni subiti dal Conducente a seguito di Incidente con colpa.
- **Diaria per infortunio del conducente** prevede una diaria giornaliera per gli Infortuni subiti dal Conducente a seguito di un Incidente con colpa, se l'Infortunio comporta una delle seguenti conseguenze: ricovero ospedaliero; ingeressatura; un periodo di convalescenza domiciliare.
- **Infortuni in Mobilità** (opera solo per Infortuni da circolazione nelle aree pubbliche o equiparate) Indennizza le spese di cura sostenute per gli Infortuni del Proprietario o Contraente, subiti a seguito di un Incidente con colpa, quando l'Assicurato: è alla guida di Mezzi di micro mobilità; è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing; si sposta a piedi.
- **Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti** prevede le prestazioni: Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool; Rinuncia alla rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione da più di due mesi; Rimborso spese sostituzione bauletto fino a 75 euro o borse laterali fino a 200 euro a seguito di collisione; Perdita chiavi fino a 250 euro; Ripristino box danneggiato da Incendio fino a 500 euro; Rimborso fino a 250 euro delle spese di reimmatricolazione in caso di perdita del Veicolo in conseguenza di Incendio, Furto o Incidente; Rimborso forfettario di 25 euro per le spese rifacimento patente; solo per i Ciclomotori Annullo della Franchigia.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Dann.

Per le garanzie: Tutela danni da veicoli non assicurati, Collisione con Animali Selvatici, Minikasko Abbigliamento e Assistenze Stradali sono esclusi i danni o sinistri determinati da dolo del Contraente, del Proprietario e del Conducente.

Per la garanzia: Furto e Incendio sono esclusi i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e del Contraente; delle persone che convivono con loro; dei loro dipendenti; dei Trasportati, delle persone che l'Assicurato o il Contraente incarica alla guida o riparazione, custodia del Veicolo.

Per la garanzia Assistenza Legale sono esclusi i casi di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, Atti vandalici o risse.

Le garanzie RC in Mobilità, Assistenza in Mobilità e Infortuni in Mobilità non operano se il danno si verifica: durante le attività professionali; durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell'escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso; durante la partecipazione a gare o competizioni sportive; durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali; con dolo del Proprietario o del Contraente.

Prodotto



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RC in Mobilità non opera per i sinistri: che avvengono quando l'Assicurato guida un veicolo senza l'abilitazione prevista dalla legge; che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro; che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la guida a norma delle disposizioni di legge; subiti dai trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti; che derivano dalla proprietà o uso di animali; subiti da cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Furto e Incendio non opera per i danni da Furto o tentato Furto che avvengono in conseguenza di Atti vandalici; determinati da Furto totale o parziale agevolato da: mancata chiusura; presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del Veicolo al suo interno; presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo; che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Tutela danni da veicoli non assicurati - Collisione Animali Selvatici non operano per i danni che avvengono quando il Conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il Conducente, entro due mesi dalla data del Sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; del Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento; guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattiva.

Assistenza Legale non opera per i sinistri che avvengono quando il Conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il Conducente, entro due mesi dalla data del Sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato; in caso di controversie tra il Conducente e i suoi Trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati; in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende); in caso di costituzione di parte civile; per il dissequestro del Veicolo; in caso di difetti di fabbricazione del Veicolo; quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente); quando l'Incidente è disciplinato dalla procedura di Risarcimento diretto; se la controversia nasce per ottenere un Indennizzo minore o uguale a 300 euro; in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

Minikasko Abbigliamento - Assistenze Stradali non operano per i danni che avvengono quando il Conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il Conducente, entro due mesi dalla data del Sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattiva.

Assistenza Stradale in Mobilità - Infortuni in Mobilità non operano per i sinistri: che avvengono quando il conducente guida senza l'abilitazione prevista dalla legge; sotto l'influenza di alcool, i dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti; non ha i requisiti psicofisici necessari per la guida a norma di legge; la conduzione del mezzo non avviene secondo la legge; che derivano dalla proprietà o uso degli animali; in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento; danni causati o aggravati dal fatto che il Conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza previsti dal Codice della Strada.

Infortuni del Conducente - Diaria per infortuni del Conducente non operano per gli Infortuni che avvengono quando il Conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di patente scaduta se il Conducente, entro due mesi dalla data del Sinistro, dimostra di averla rinnovata e in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida che avviene nel rispetto del Codice della Strada; è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada; partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; per i danni che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione; o in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, dello sviluppo di energia nucleare o radioattiva; danni causati o aggravati dal fatto che il Conducente non utilizza i dispositivi di sicurezza previsti dal Codice della Strada.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di **Franchigie, Scoperti** (e relativo minimo) che sono indicati in Polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche, Imprese e altri Enti che:

- devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi che derivano dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliono assicurare i rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo stesso;
- vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliono ricevere assistenza in caso di necessità, o assicurare perdite pecuniarie, in relazione alla proprietà o utilizzo del veicolo;
- vogliono assicurare il conducente del veicolo in caso di infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del veicolo.

I veicoli assicurabili sono solo i veicoli diversi da autovetture, motocicli, ciclomotori ed autocarri con peso fino a 3.500 kg.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona / protezione da infortuni e malattie, assistenza e soccorso.



Quali costi devo sostenere?

Se il contratto è intermediato: sono previsti costi di intermediazione pari in media al 9,52% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

- I reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
- Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
 - Tramite il sito internet di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
 - Via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di Genertel. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziante assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Genertel.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare: <ul style="list-style-type: none">• Arbitrato: in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni della garanzia Assistenza Legale Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.• Procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 10% per Assistenza; 12,50% per Tutela legale; 2,50% per Infortuni; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antisusura) per le altre garanzie.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO GENERTEL DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ASSICURATO (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE PROPRIE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; TRASFERIRE IL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; RICHIEDERE L'ASSISTENZA STRADALE; DENUNCIARE E MONITORARE LO STATO DEL SINISTRO; RICHIEDERE LA SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO; CONSULTARE E SCARicare IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.